



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

C. a. p. 70024

Città Metropolitana di BARI

ORDINANZA n. 69 del 03.12.2020

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che con successivi decreti il Governo ha adottato, nel corso degli ultimi mesi, misure straordinarie volte al contenimento della diffusione virale, anche attraverso la limitazione della circolazione dei cittadini per sole comprovate esigenze lavorative, di necessità e per motivi di salute, imponendo l'obbligo di permanenza domiciliare ed il divieto generale di assembramento;

CONSTATATO che, dopo il rallentamento riscontrato nella stagione estiva, la curva dei contagi ha ripreso a salire, al punto che, con decreto legge n. 125 del 07.10.2020, il Governo ha adottato nuove misure di contrasto ed ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato d'emergenza, reiterando, con il DPCM del 03.11.2020, "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

DATO ATTO che:

- **con ordinanza n. 53 del 22.10.2020, il Sindaco ha così disposto, fino al 30.11.2020:**

- l'accesso all'area cimiteriale sarà consentita fino ad un massimo di 700 visitatori contemporaneamente;
 - sarà cura del gestore il controllo del contingentamento degli accessi;
 - il gestore dovrà provvedere a rilevare la temperatura corporea di ogni visitatore e a dare relativa comunicazione agli uffici competenti in presenza di visitatori con temperatura di 37,5°;
 - è fatto obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni nonché dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
 - sarà cura delle Confraternite controllare e vigilare lo stazionamento da 10 a 30 persone all'interno delle proprie strutture come da disposizioni impartite dal gestore del Cimitero nel rispetto delle norme di sicurezza.
- **con ordinanza n. 63 del 19.11.2020, il Sindaco ha così disposto:**
- divieto di stazionamento in tutto il territorio comunale, dalle ore 15.00 alle ore 22.00, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti, alle abitazioni private, agli opifici attivi, fino al 03 dicembre 2020; tale divieto di stazionamento in tutto il territorio comunale si intende esteso, nei giorni domenicali, dalle ore 5.00 alle ore 22.00; resta consentito lo stazionamento nei pressi dei pubblici esercizi e dei pubblici servizi, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, onde evitare l'assembramento all'interno dei luoghi medesimi;
 - restano ferme le prescrizioni di cui all'art 1 comma 3 del DPCM 3/11/2020 per cui:
 - dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

- è in ogni caso fortemente raccomandato, per le restanti ore della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- gli spostamenti all'interno della città devono essere sempre motivati anche verbalmente in caso di controlli delle forze dell'ordine;
- la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale del venerdì nell'area Fiera San Giorgio dal 20.11.2020 al 04.12.2020;
- la chiusura fino al 03.12.2020 degli esercizi commerciali alle ore 20.30, con facoltà di orario continuato nel corso della giornata; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22.00 la ristorazione con asporto, così come indicato all'art. 1, lettera gg) del DPCM del 03.11.2020;
- la chiusura fino al 03.12.2020 del Parco Robinson all'interno della pineta comunale nonché dei parchi presso la zona P.I.P., salva, per questi ultimi, la ricorrenza di necessità di apertura legate a motivi di salute, condizionandola al rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, fermo restando il divieto di qualunque forma di assembramento;
- la chiusura fino al 03.12.2020 dei circoli e centri di aggregazione pubblici e privati;
- **con ordinanza n. 66 del 22.11.2020, il Sindaco ha disposto** inoltre la sospensione dell'attività didattica in presenza e delle attività laboratoriali nelle scuole dell'infanzia e del 1° ciclo (primaria e secondaria di 1° grado) e nelle scuole paritarie di Gravina in Puglia, sino a tutto il 3 dicembre 2020, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il cui svolgimento in presenza, su richiesta delle famiglie

interessate, è consentito previa valutazione, da parte dell'istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, invitando i Dirigenti ad incentivare il ricorso alla didattica a distanza (DAD) anche nelle scuole dell'infanzia;

RICHIAMATA la D.G.C. n 164 del 23.11.2020 avente ad oggetto "Temporanea sospensione della Zona a Traffico Limitato, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 causa emergenza Covid-19", cui è seguita l'ordinanza n. 47 del 25.11.2020 a firma del Comandante di Polizia Locale che ha, altresì, disposto la sospensione dei parcheggi a pagamento;

CONSIDERATO che i dati relativi alla diffusione del contagio nella città di Gravina in Puglia denotano una situazione epidemiologica la cui criticità è oltremisura, atteso che l'indice di contagio è tra i più alti registrati nella Provincia di Bari e che i casi positivi hanno oramai superato la soglia delle 1000 unità;

RITENUTO, pertanto, che l'ulteriore aggravamento del quadro complessivo epidemiologico nella nostra Città renda necessaria la reiterazione delle misure adottate, come innanzi illustrate, in via cautelativa e precauzionale, a tutela e salvaguardia della salute pubblica, al fine di scongiurare l'ulteriore propagarsi dei contagi;

SENTITO il Dirigente del competente Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari;

RICHIAMATI:

- il D.L. 16.05.2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella L. 14.07.2020 n. 74;
- il DPCM del 07.09.2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 03.11.2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

APPLICATO l'art. 50 del TUEL, secondo cui, in caso di emergenze sanitarie, il Sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti;

APPLICATO, altresì, l'art. 54, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, recante l'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto dei provvedimenti anche contingibili ed urgenti adottati dal Sindaco, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

DISPONE

di prorogare l'efficacia delle misure restrittive adottate con le ordinanze sindacali n. 53/2020, n. 63/2020 e n. 66/2020 sino a tutto l'8 dicembre 2020;

ORDINA

al Comandante di Polizia Locale di estendere l'efficacia della ordinanza n. 47 del 25/11/2020 relativa alla rimodulazione della Zona a Traffico Limitato del centro storico e alla sospensione del servizio dei parcheggi a pagamento sino a tutto l'8 dicembre 2020;

DISPONE

che a cura della Polizia Locale la presente ordinanza sia notificata a S.E. il Prefetto di Bari;

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza è sanzionabile ai sensi di legge;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento:

- è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line del Comune;

- è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune di Gravina in Puglia.

La presente ordinanza é pubblicata all'albo pretorio e ne è data ampia diffusione sui mezzi di informazione e sul sito internet.

Dalla Residenza Municipale 03.12.2020


IL SINDACO
Dott. Alessio VALENTE